

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

Ricorso con istanza cautelare

Per la dott.ssa **CINZIA FERRARA**, nata a Roma il 24.01.1957 (c.f. FRR CNZ 57A64 H501L) ed ivi residente in Via G. Tomasi di Lampedusa, n. 33, rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. Massimo Pallini (c.f. PLL MSM 66E06 H501P) e dagli avv.ti Silvia Faraci (c.f. FRC SLV 66E67 C351P) e Floriana Nasso (c.f. NSS FRN 81S66 G791F) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Via M. Prestinari, n. 13, giusta procura in calce al presente atto

contro

I.I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21

e nei confronti

del dott. **GIANFRANCO SANTORO**

per l'annullamento

della determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 con cui è stato adottato il Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 con cui il Presidente dell'I.N.P.S. ha adottato i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi e della determinazione n.116 del 19 settembre 2018 con cui il Presidente dell'I.N.P.S. ha conferito l'incarico di Coordinamento generale dell'Area professionale statistico attuariale al dott. Gianfranco Santoro e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

* * *

I. I fatti di causa.

1. La dott.ssa Cinzia Ferrara nel giugno 1981 ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali con una votazione di 110/110 e lode e, dal 1982, è iscritta all'Ordine Nazionale degli Attuari ed abilitata all'esercizio della professione di attuario.

2. A seguito di superamento di concorso pubblico, la dott.ssa Ferrara dal 18 giugno 1984, presta servizio presso l'I.N.P.S. “*Coordinamento generale Statistico-Attuariale*”.
3. Nel 1995 la ricorrente ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Attuariali presso il Dipartimento di matematica per le decisioni economiche e finanziarie dell'Università “La Sapienza” di Roma e nel 2005 ha conseguito il master specialistico di II livello presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in Discipline del lavoro sindacali e della sicurezza sociale.
4. A seguito di superamento di selezione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 26 giugno 2001, alla ricorrente è stato affidato in via definitiva l'incarico di Coordinatore Centrale
5. Da dicembre 2010 ai primi di marzo del 2014 è stata responsabile della consulenza statistico attuariale dell'ex Enpals e da dicembre 2011 ha lavorato in posizioni di staff presso il Direttore Generale dell'INPS, allorquando le è stato conferito l'incarico di Coordinatore Generale, incarico rinnovato a settembre 2014 a seguito della riorganizzazione del Coordinamento Statistico Attuariale.
6. Con determinazione n. 203 del 29 settembre 2014, infatti, il Commissario Straordinario ha conferito alla dott.ssa Ferrara l'incarico di Coordinatore Generale del Coordinamento Statistico Attuariale (doc. 4 determinazione n. 203 del 29 settembre 2014), per la durata di 4 anni.
7. Ogni anno la valutazione delle performances della dott.ssa Ferrara è sempre stata positiva, tant'è che la stessa ha sempre ottenuto il punteggio massimo.
8. Con la determinazione n. 125 del 26 luglio 2017, l'INPS ha apportato modifiche al Regolamento di Organizzazione (doc. 5 Regolamento di Organizzazione INPS). Per quanto riguarda specificatamente la figura dei professionisti l'art. 27 così dispone:
“1. Presso la Direzione Generale, le Direzioni regionali, le Direzioni di coordinamento metropolitano, le Filiali metropolitane e le Direzioni provinciali, gli uffici dei coordinamenti professionali, laddove previsti, si

strutturano con specifici livelli di articolazione definiti negli atti organizzativi relativi ai rispettivi rami professionali. Gli stessi svolgono la loro attività nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e dei programmi definiti di concerto con i Coordinatori generali professionali.

2. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'istituto, nonché per l'orientamento agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.

3. L'attività dei Professionisti si svolge in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, con il rigoroso rispetto delle norme deontologiche emanate dai rispettivi Ordini professionali ed è esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente e secondo le linee organizzative e le direttive stabilite dagli Organi dell'Istituto.

4. I Coordinatori Generali definiscono gli indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'attività dei Professionisti in relazione alle finalità istituzionali e verificano il rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e la razionale distribuzione dei compiti connessi all'esercizio delle attività professionali, nel quadro degli obiettivi di programma, e formulano proposte al Direttore Generale in tema di programmazione e organizzazione per lo svolgimento delle attività professionali rientranti nella materia di competenza, in attuazione della pianificazione degli obiettivi gestionali fissati dall'Istituto, di cui rispondono, per l'intero ramo professionale, nei confronti del Direttore Generale medesimo.

5. L'incarico di coordinamento è conferito dall'Istituto ai Professionisti dei singoli rami professionali ai fini della razionale distribuzione dei compiti e della promozione della necessaria uniformità di indirizzo degli stessi ed è esercitato in conformità con i principi della legge professionale. Esso comporta la responsabilità dell'ufficio professionale inserito nella struttura cui afferisce.

6. I Coordinatori centrali e territoriali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore Generale, assicurando l'uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione dei compiti connessi all'esercizio delle attività professionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, ponendo in atto anche gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici coordinati.

7. I professionisti operano nell'ambito della Direzione generale e delle Strutture territoriali, laddove siano previsti i relativi uffici, e si rapportano in via amministrativo-funzionale ai rispettivi Coordinatori, individuati quali responsabili degli uffici professionali medesimi. Si raccordano, altresì, con il responsabile delle strutture amministrative cui afferiscono, ai fini della necessaria integrazione tra le attività dell'Istituto. Si avvalgono, per lo svolgimento della loro attività, del necessario supporto del personale amministrativo, funzionalmente dipendente dal responsabile dell'ufficio medesimo.

8. I professionisti rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Istituto, per l'esercizio dell'attività tecnico-professionale.

9. *L'Istituto può ricorrere, sulla base di criteri predefiniti con specifici atti regolamentari e nei limiti e vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia, all'apporto di Professionisti esterni che svolgono la libera professione o che appartengono ad Enti simili, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.*

10. *I Coordinatori professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai Professionisti esterni indirizzi o informazioni sull'attività da svolgere.*

11. *L'attività professionale è esercitata con autonomia tecnico-professionale ed in raccordo funzionale con la tecnostruttura, nel rispetto dei assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali ed è orientata alla cultura del risultato e al miglioramento della qualità del servizio.*

12. *Nell'ambito del budget di gestione, l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.*

13. *I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto”.*

9. Con determinazione n. 5 del 31 gennaio 2018, il Presidente dell'INPS ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (doc. 6 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020), nel **quale il Coordinamento Statistico Attuariale risulta essere stato considerato a rischio zero, tant'è che non risulta nemmeno menzionato tra i settori a basso rischio di corruzione.**

10. Con la determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 (doc. 1 determinazione n. 26 del 20.3.2018), l'INPS si è dotato del Regolamento in materia di rotazione del personale nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

11. Per quanto riguarda la rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento statistico-attuariale, come quello ricoperto dalla dott.ssa Cinzia Ferrara sino alla nomina del dott. Santoro, il Regolamento, all'art. 8, così dispone:

“1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra

enunciati, la rotazione del professionista statistico-attuariale, titolare dell'incarico di coordinamento generale o centrale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

2. Il criterio per la rotazione del titolare dell'incarico di cui al presente articolo è di tipo funzionale secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 6.

3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell'Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell'ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione.

4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

5. Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto in sede di procedura per il conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico sarà comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi.

6. L'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti dalle disposizioni dell'Istituto”.

12. Con determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 (doc. 2 determinazione n. 33 del 5.4.2018), l'INPS si è dotato dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento dell'Area dei professionisti e dell'Area medica che così prevede:

“omissis

3. Il conferimento ai professionisti dipendenti dell'Istituto degli incarichi di coordinamento viene effettuato avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, di coordinamento e relazionali, con riguardo alle caratteristiche dell'incarico da assegnare e ai risultati da conseguire, secondo le specifiche e peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, tenendo conto, ove possibile, della eventuale disponibilità manifestata al riguardo dai professionisti stessi nonché del principio di rotazione degli incarichi, come disciplinato dalle disposizioni dell'Istituto.

4. Tutti gli incarichi di coordinamento sono conferiti ai professionisti a tempo determinato e possono essere riattribuiti nel rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento di rotazione degli incarichi. La durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La predetta durata può essere inferiore alla durata minima se

coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In caso di primo conferimento ad un professionista di incarico di coordinamento, la durata dell'incarico pari alla durata minima.

(omissis)

7. Il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti avviene, nel rispetto della normativa vigente, in base ai seguenti criteri generali: a) natura e caratteristiche dell'incarico da assegnare e degli obiettivi assegnati alla struttura cui attiene l'incarico; b) complessità della struttura o dell'incarico interessato; c) attitudini, anche relazionali, e competenza professionale, capacità organizzative e di coordinamento del singolo professionista e percorso formativo dell'interessato rilevati dal "curriculum vitae"; d) attività svolta in precedenza e relativa valutazione della performance organizzativa ed individuale; e) specifiche competenze possedute; f) collegialità dell'esame delle candidature presentate; g) rotazione degli incarichi, come disciplinata dalle disposizioni dell'Istituto, la cui piena applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione (ex art. 1 comma 4, lett. E) della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità. Il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento dell'amministrazione; h) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.

(omissis)

9. Gli incarichi di coordinamento ai professionisti dell'Istituto sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:

a) il Direttore centrale Risorse Umane, al verificarsi della scadenza o decadenza, di cui al precedente punto 5, di uno o più incarichi di coordinamento o di altra posizione organizzativa nonché dell'atto dell'eventuale istituzione di una nuova posizione – su indicazione dei competenti Organi dell'Istituto – procede alla pubblicazione sulla intranet dell'Istituto dell'interpello relativo all'attribuzione dell'incarico di coordinamento o di altra posizione organizzativa, indicando tutte le informazioni relative allo stesso nonché i requisiti professionali richiesti;

b) l'Istituto può avviare la procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico/incarichi anche prima del verificarsi della scadenza, al fine di assicurare continuità nella copertura dei medesimi incarichi;

c) i soggetti interessati inviano una manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità indicate nell'interpello, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso, allegando all'istanza, copia del curriculum nonché una relazione in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere;

d) alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale delle Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmessi dai

partecipanti ed entro tre giorni lavorativi, invia, al fine dell'espletamento della procedura comparativa, tutta la documentazione:

1. per il conferimento degli incarichi di Coordinatore generale, a una Commissione composta da tre membri, nominata dal Presidente secondo quanto indicato alla successiva lettera e);

(omissis)

e) la Commissione di cui alla lettera d) punto 1, è composta da tre membri esterni di cui due designati dal Presidente e uno dal Direttore generale e individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale [...]

(omissis)

g) la Commissione, di cui alla precedente lettera e), esamina le candidature trasmesse dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, individua una rosa di candidati non inferiore a tre per l'incarico di coordinamento oggetto dell'interpello, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito la proposta, e del Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico. L'individuazione della rosa di candidati ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa ai predetti Organi;

omissis

10. All'interpello possono partecipare i professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

a) per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale:

- almeno 12 anni di effettivo esercizio nella qualifica;

- titolarità, comunque attribuita, per almeno 4 anni, di un incarico di coordinamento centrale o a valenza regionale o metropolitana;

- collocazione nella seconda fascia funzionale se oggetto dell'interpello è l'incarico di Coordinatore generale dell'Area medica;

omissis”.

13. In data 11 luglio 2018, dunque, l'INPS ha pubblicato l'interpello per l'incarico di Coordinatore Generale Statistico Attuariale (doc. 7 interpello per l'incarico di Coordinatore Generale Statistico Attuariale).
14. Con determinazione presidenziale n. 94 del 19 luglio 2018 l'INPS ha nominato la Commissione composta dal prof. Massimo De Felice, dalla prof.ssa Anna Attias e dalla prof.ssa Giuseppina Guadagno, tutti esperti della materia.
15. Oltre alla dott.ssa Cinzia Ferrara (doc. 8 relazione e CV dott.ssa Cinzia Ferrara presentati per partecipare all'interpello), hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione anche i seguenti professionisti: la dott.ssa Cinardi Maria Gabriella; la dott.ssa Legini Angela; il dott. Leoni

Stefano ed il dott. Santoro Gianfranco.

16. Nella seduta del 26 luglio 2018 la Commissione esaminatrice, all'esito della disamina dei curricula e delle relazioni sintetiche, ha individuato una rosa di tre candidati: "**Cinardi Maria Gabriella** per la consolidata esperienza di coordinamento in diverse istituzioni e per le attività in ambito economico attuariale; **Ferrara Cinzia** per la buona formazione e per la vasta esperienza nelle pratiche attuariali anche con ruoli di responsabilità; **Leoni Stefano** per le esperienze statistico-attuariali e per le buone conoscenze linguistiche e informatiche" (doc. 9 verbale della seduta della Commissione del 26.7.2018).
17. Sorprendentemente, in data 14 settembre 2018, nonostante la Commissione esaminatrice avesse operato secondo i criteri dettati dalla determinazione n. 33/2018, esaminando tutti i curricula e le relazioni presentati dai candidati, il Direttore generale ha ritenuto di poter formulare una proposta al di fuori della rosa di candidati proposta dalla Commissione di esperti. Le ragioni di tale scelta sono state così esplicitate:
- “Tenuto conto che l'attività svolta dalla Commissione ha valenza istruttoria, non vincolando la valutazione rimessa al Direttore generale, che formula la proposta, e al Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico e anche in considerazione dell'esiguità del numero di candidature pervenute, pari a cinque, la scrivente ha ritenuto di integrare l'istruttoria predetta, esaminando i curricula professionali e le relazioni presentate da tutti i candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico oggetto di interpello.*
- Sono stati, quindi, valutati i curricula professionali e le relazioni sintetiche presentate dai candidati sulla base di quanto indicato al punto 7 dei citati “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica”, con particolare riferimento alle consolidate e qualificanti esperienze professionali inerenti a specifiche competenze possedute.*
- Si è, altresì, tenuto conto che l'art. 8 del “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”, di cui alla determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, stabilisce, in via generale, che la rotazione del professionista statistico attuariale titolare di un incarico di coordinamento avviene al termine dell'incarico e che è possibile riattribuire, per una sola volta, l'incarico già ricoperto al medesimo titolare laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di incarico,*

esigenze che nel caso di specie, non si ravvisano come sussistenti.

Ciò anche in considerazione che l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa di settore è garantita dalla permanenza degli incarichi di coordinamento, sottostanti al Coordinamento generale, fino ad ottobre 2021, atteso il conferimento degli incarichi ai coordinatori centrali statistico attuariali fino alla suddetta data.

All'esito del suddetto esame, si è ritenuto che il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di Coordinatore generale dell'Area statistico attuariale sia il dott. Gianfranco Santoro, il cui percorso professionale evidenzia un'ampia esperienza acquisita in ambiti rilevanti sotto il profilo istituzionale con particolare riferimento alla previdenza e al mercato del lavoro, materie per le quali ha contribuito sotto il profilo tecnico – professionale anche alla predisposizione di recenti ed importanti interventi normativi in collaborazione – tra l'altro – con i Ministeri vigilanti, ISTAT e Ragioneria generale dello Stato.

Tale ampia esperienza è stata dallo stesso acquisita sia come referente tecnico per la valutazione degli effetti finanziari di diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito, sia come componente – in qualità di esperto in materia previdenziale – del nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale contesto emerge anche il contributo innovativo apportato dal dott. Santoro nell'ambito della gestione dei processi amministrativi mediante l'utilizzazione delle tecniche statistiche di data mining che hanno consentito all'Istituto non solo di conseguire risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia ma anche di investire nell'attivazione di un progetto di business intelligence in tema di legalità e frodi.

Il dott. Gianfranco Santoro, inoltre, in sede di valutazione della performance individuale relativa agli incarichi di coordinamento precedentemente attribuiti al medesimo, calcolata ai fini della retribuzione di risultato, con particolare riferimento alla capacità d'integrazione con il contesto lavorativo di riferimento anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative, ha sempre conseguito il punteggio massimo previsto” (doc. 10 proposta del Direttore Generale del 14.9.2018).

18. Conseguentemente, con la determinazione presidenziale n. 116 del 19 settembre 2018, il Presidente dell'INPS ha conferito al dott. Gianfranco Santoro l'incarico di Coordinatore Generale dell'Area professionale statistico attuariale (cfr. doc. 3).
19. Pur non dubitando delle capacità tecnico professionali del dott. Santoro, non risulta che lo stesso abbia maturato le esperienze scientifiche e professionali poste a fondamento della sua nomina, esperienze che,

peraltro, la stessa Commissione di esperti della materia statistico-attuariale non ha ritenuto idonee rispetto agli altri concorrenti, visto il mancato inserimento nella terna proposta dalla Commissione stessa.

20. Precisamente, per quanto riguarda l'esperienza maturata dal dott. Santoro *“sia come referente tecnico per la valutazione degli effetti finanziari di diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito sia come componente - in qualità di esperto in materia previdenziale – del nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento al tratteggio delle politiche previdenziali e del mercato del lavoro”*, si osserva che, come dimostrato dalle firme degli attuari sulle relazioni tecniche inviate ai Ministeri competenti nonché allo stesso nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Santoro ha una scarsa esperienza in tema di valutazione degli effetti finanziari delle diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito, occupandosi essenzialmente della predisposizione di alcuni Osservatori Statistici riguardanti le prestazioni temporanee e le politiche attive e passive del lavoro (cassa integrazione guadagni, redditi d'inclusione, prestazioni per la famiglia, malattia) e solo occasionalmente di stime.
21. In particolare, in ambito pensionistico, ha effettuato, essenzialmente, soltanto le valutazioni relative alle cosiddette salvaguardie, senza nemmeno curare le stime delle recenti politiche attive sul lavoro quali ad esempio gli esoneri contributivi triennali (legge 23 dicembre 2014 n.190), biennali (legge 28 dicembre 2015 n.208) e dell'ultima Legge di Bilancio, il cui impatto finanziario è stato valutato dalla ricorrente e dalla dott.ssa Leda Accosta ed in alcuni casi dalla dott.ssa Cristina De Paolis.
22. Pur essendo membro del Nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risulta che il dott. Santoro abbia curato le stime degli effetti finanziari,

richieste tutte inviate alla dott.ssa Ferrara e/o al Coordinamento Statistico attuariale, tranne la valutazione relativa alla cosiddetta VIII salvaguardia e all'assegno di ricollocazione. Le altre stime sono state, invece, curate da altri professionisti tra cui la ricorrente che ha predisposto le valutazioni relative alle modifiche della 14^a e ha valutato insieme alla dott.ssa Accosta gli esoneri contributivi per le nuove assunzioni.

23. Inoltre la dott.ssa Ferrara ha partecipato in prima persona a numerose riunioni con la Ragioneria Generale dello Stato, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con lo stesso Nucleo tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di fornire un adeguato supporto tecnico-normativo in campo previdenziale e pensionistico, vista anche l'esperienza maturata nella predisposizione delle principali riforme pensionistiche previdenziali ed assistenziali, come dimostrato nel curriculum vitae.
24. Diversamente da quanto si legge nella determinazione impugnata, dunque, le valutazioni relative alle principali modifiche normative nel campo pensionistico degli ultimi anni (quali l'ape social), i costi per l'introduzione dei pensionamenti dei cosiddetti lavoratori precoci e la proroga dell'opzione donna, sono state effettuate dal dott. Stefano Leoni e dal dott. Angelo Manna e Marco Corsaletti, tranne alcune riguardanti la parte dei dipendenti pubblici che sono state valutate dal dott. Longo, dalla dott.ssa Leonardi e dalla dott.ssa Cinardi, al pari delle valutazioni sull'introduzione di quota 100; le valutazioni dei costi degli esoneri contributivi, proposti nelle ultime Leggi di Stabilità, sono state effettuate dalla dott.ssa Ferrara, dalla dott.ssa Leda Accosta e dalla dott.ssa De Paolis.
25. Per quanto riguarda *“il progetto del business intelligence in tema di legalità e frodi”*, si osserva che allo stesso, oltre al dott. Santoro, partecipano anche la dott.ssa Leda Accosta, il dott. Angelo Manna e il dott. Giulio Mattioni.
26. Il dott. Santoro non risulta aver conseguito alcun dottorato di

ricerca, né un master nelle discipline oggetto dell'incarico e nemmeno risulta essere autore di pubblicazioni scientifiche accettate e presentate in convegni nazionali ed internazionali.

27. Per quanto riguarda i titoli di servizio, poi, il dott. Santoro ha ricevuto l'incarico di Coordinatore centrale nel 2012, ma in via provvisoria, mentre è stato nominato coordinatore centrale del settore "Sistema informativo statistico – Prestazioni temporanee e politiche attive e passive del lavoro" soltanto nel novembre 2017, a seguito di vincita della selezione. Non risulta, dunque, in possesso di esperienze professionali quali quelle della ricorrente.

28. La ricorrente, infatti, come risulta dalla relazione presentata per partecipare all'interpello e da tutti i documenti in possesso dell'INPS, vanta un nutrito percorso scientifico e professionale. Infatti:

“Laureata in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l'Università “La Sapienza” di Roma nel 1981 (110/110 e lode).

Nel 1995 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Attuariali presso l'Università La Sapienza di Roma” e nel 2005 il Master specialistico di II livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” presso l'Università “Tor Vergata” di Roma.

Tra il 1981 e il 1984 ha lavorato come caporeparto presso il centro elettronico dell'ex Banco di Roma.

Vincitrice di concorso dal 18 giugno 1984 presta servizio presso il Coordinamento Statistico Attuariale dell'INPS.

Tra il 1984 ed il 2000, come professionista del settore “Regimi pensionistici generali”, si è occupata delle stime e delle valutazioni delle principali riforme pensionistiche (riforma del sistema di perequazione del 1984, leggi sull'integrazione al minimo, riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi del 1990, legge sulle cosiddette pensioni d'annata ecc.) ed ha collaborato alla creazione degli Osservatori Statistici. In particolare:

- *è stata membro del gruppo di lavoro internazionale sull'applicazione dei modelli econometrici alla sicurezza sociale dell'A.I.S.S. (Associazione internazionale per la Sicurezza Sociale);*
- *ha partecipato ad un gruppo di lavoro per la rilevazione dei costi delle sentenze della Corte Costituzionale n.240 e n.495 del 1994 ricevendo gli encomi del Direttore generale dell'INPS per il lavoro svolto “con spiccato senso del dovere e capacità professionale, in un momento particolarmente delicato per l'Istituto”;*
- *ha partecipato in qualità di esperto ai lavori preparatori della riforma del sistema pensionistico italiano (legge n.335/1995) ricevendo*

l'apprezzamento dei massimi vertici governativi e gli encomi del Presidente e del Direttore Generale per aver contribuito "a dare prestigio e immagine all'Istituto anche nell'espletamento di questo delicato compito". Nei lavori, oltre ad effettuare le proiezioni degli effetti della riforma, ha determinato la metodologia per il calcolo dei coefficienti di trasformazione in rendita del sistema contributivo;

- *ha partecipato alla realizzazione del modello di previsione dell'INPS (ordine di servizio del D.G. n.24/1997) in qualità di responsabile della parte metodologica.*

Nel 2000 è stata nominata Coordinatore Centrale del Coordinamento "Gestione Interventi Assistenziali e riscossioni contributive conto terzi" dell'INPS. In quest'ambito ha curato le proiezioni di breve e lungo periodo della GIAS ed ha partecipato a Commissioni governative per la stesura delle principali riforme sull'assistenza curandone le stime (cosiddetto incremento al milione, divisione tra previdenza ed assistenza, esoneri contributivi, 14^a esima, ecc.). Nel 2001 su incarico del Direttore Generale ha collaborato ai lavori della Commissione per la valutazione degli effetti finanziari della legge n.335/95 curando la stesura finale del Rapporto e dal 2000 al 2004 ha collaborato alle indagini della Corte dei Conti ricevendo i ringraziamenti del direttore Generale e del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

Nel 2009 ha vinto il premio "iPost: per la ricerca e lo studio" (2° classificata, 1° classificato Università Cattolica di Milano) per essersi distinta con lavori e studi in ambito previdenziale; il premio è stato consegnato il 13 maggio 2009 durante il Forum P.A. dal Vice Ministro On. Saglia e dal Presidente dell'Antitrust Catricalà.

Tra il 2010 e il 2013 ha diretto il Coordinamento Statistico Attuariale dell'ex Enpals elaborando le pubblicazioni statistiche dell'Ente e le previsioni delle entrate ed uscite del Fondo dei lavoratori dello Spettacolo e del Fondo degli Sportivi professionisti e da dicembre 2011 ha prestato servizio presso la Segreteria del Direttore Generale partecipando alla stesura del Rapporto del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro dell'anno 2012.

Dal 6 marzo 2014, riveste la qualifica di Coordinatore Generale del Coordinamento Statistico Attuariale dell'INPS. Rappresenta l'INPS in comitati e gruppi di lavoro presso l'Istat, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso i Ministeri e ha partecipato ad audizioni parlamentari e a riunioni internazionali (FMI, Ocse, delegazioni estere). Ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri alla stesura delle norme in materia previdenziale ed assistenziale effettuando le stime degli impatti finanziari. Dal 2014 al 2016 ha partecipato in rappresentanza dell'Inps al progetto europeo IESS patrocinato dal MEF. Nel 2016 è stata indicata dal Presidente dell'Inps come referente per la Corte dei Conti sui temi della presidenza ed assistenza. Dal 2015 è membro del Comitato di Statistica Nazionale (Comstat) ed è responsabile dell'ufficio di Statistica dell'Inps. Dal 2016 fa parte del comitato inter-istituzionale dell'accordo quadro tra MLPS-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL

per la realizzazione di un sistema informativo statistico sul mercato del lavoro e della protezione sociale.

Altre esperienze professionali:

- *dal novembre 2015 a tutt'oggi è Vice presidente del Consiglio nazionale degli attuari e dal 2000 fino a ottobre 2015 è stata consigliere dell'Ordine Nazionale degli attuari;*
- *fa parte della Commissione consultativa degli attuari relativa ai Fondi Pensione;*
- *da settembre 2012 è membro del sottocomitato "Social Security" del Groupe Consultatif Actuariel Europeen e ha partecipato alla task force creata per lo studio dei modelli previsionali europei per la spesa pensionistica;*
- *dal 2002 al 2015 è stata rappresentante italiana presso il Pension Committee del "Groupe Consultatif Actuariel Europeen", partecipando dal 2013 al 2015 alla task force per lo studio sull'adeguatezza delle pensioni;*
- *è stata professore a contratto dell'insegnamento di "Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali" presso l'Università di Catania (anno accademico 2003-2004);*
- *è stata professore a contratto dell'insegnamento di "Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali" presso l'Università Cattolica di Milano (anno accademico 2009-2010);*
- *è stata professore a contratto del corso integrativo di "Matematica finanziaria (corso progredito)" presso la LUISS di Roma (anni accademici 2007-2008; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2015-2016);*
- *ha tenuto seminari presso l'Università di Catania, l'Università Unisannio di Benevento, l'università della Calabria, l'Università di Siena, l'Università Cattolica di Milano e corsi per la formazione continua degli Attuari;*
- *è stata invitata come relatrice in numerosi Convegni nazionali ed esteri;*
- *ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro presso l'Istat e i Ministeri (vedi curriculum vitae);*
- *è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche sulla previdenza presentate a convegni nazionali ed internazionali;*
- *ha sempre conseguito, in sede di valutazione della prestazione individuale per la retribuzione di risultato, l'attribuzione del massimo punteggio nelle schede di valutazione.*

Capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche

Ha dimostrato nel suo percorso professionale le seguenti capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche:

- *abilità nel gestire e motivare i collaboratori;*
- *capacità nell'interagire con ambienti politici e sociali come dimostrato dagli encomi ricevuti;*
- *capacità di gestire riunioni e di conseguire risultati operativi anche in contesti critici;*

- *esperienza nell'espone problematiche tecniche in consessi sociali e politici;*
- *capacità di lavorare in condizioni di stress;*
- *competenze attuariali, statistiche, ed economiche;*
- *una esperienza pluriennale nei settori della previdenza pubblica e privata e nella costruzione di modelli previsionali di lungo periodo per la spesa pensionistica come evidenziato nel curriculum vitae”.*

29. La dott.ssa Cinzia Ferrara è venuta a conoscenza della determinazione presidenziale n. 116 del 19 settembre 2018 soltanto in data 25 settembre 2018, dalla lettura del messaggio hermes n.0003498 del Direttore centrale delle risorse Umane (doc. 11 messaggio hermes 0003498 del 25 settembre 2018) pubblicato sul sito intranet dell'INPS.

30. In data 1° ottobre 2018 la ricorrente ha presentato formale istanza di accesso agli atti della selezione chiedendo l'ostensione, tra gli altri, dei seguenti documenti (doc. 12 istanza di accesso agli atti):

- i curricula e le relazioni sintetiche dei candidati alla selezione;
- la composizione e l'atto di nomina della Commissione di esperti esterni;
- i verbali della Commissione di esperti e la terna proposta con le relative motivazioni;
- la proposta del Direttore Generale;
- la determinazione presidenziale n. 116 del 19 settembre 2018;
- il verbale della gestione presidenziale del 19 settembre 2018 relativo alla nomina del dott. Gianfranco Santoro;
- gli eventuali rilievi formulati nel corso della seduta della gestione presidenziale o successivamente dagli Organi di controllo.

31. Per tutta risposta l'INPS, non soltanto ha atteso il trentesimo giorno prima di dare risposta alla ricorrente, così limitando il suo esercizio di difesa avverso la determinazione presidenziale oggetto del presente giudizio, ma ha illegittimamente negato alla stessa il diritto all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

32. Infatti, soltanto in data 31 ottobre 2018, l'INPS ha trasmesso alla ricorrente il Verbale della Commissione esaminatrice del 26 luglio 2018; la proposta del Direttore Generale e la bozza della

determinazione presidenziale (doc. 13 comunicazione INPS del 31.10.2018), negandole tutto il resto.

33. Precisamente, quanto ai curricula degli altri partecipanti alla selezione, l'INPS ha affermato, del tutto ingiustamente ed illegittimamente, che *“la richiesta in parola non è supportata, come previsto dalla legge, da un interesse concreto e diretto della S.V., configurandosi – piuttosto – come un controllo generalizzato dell'agere amministrativo, rispetto al quale non risultano in capo al privato diritti di ostensione”*; per quanto riguarda la richiesta di ostensione del verbale della gestione presidenziale del 19 settembre 2018, sorprendentemente, pur essendo decorso un mese e mezzo dalla seduta, l'INPS ha affermato che l'ostensione *“deve essere al momento differita, in quanto, per indisponibilità dell'atto richiesto, l'ostensibilità non può essere valutata”*, aggiungendo che *“La cennata indisponibilità deriva dal fatto che, per consolidata prassi istituzionale, i verbali delle sedute sono ricavati dalla trascrizione delle registrazioni delle medesime su supporto magnetico le quali richiedono un certo tempo di elaborazione”*.
34. Ad oggi la dott.ssa Ferrara è priva di incarico essendo stata soltanto assegnata, come professionista, all'Ufficio 7° – Reporting e Customer satisfaction. Pertanto ella, dopo aver ricoperto con elevato grado di competenza e professionalità il ruolo di Coordinatore Generale dell'Area statistico attuariale, non soltanto sta subendo una perdita economica dal mancato conferimento dell'incarico destinata a ripercuotersi negativamente sul trattamento pensionistico, ma, cosa ancor più grave, sta subendo un danno alla professionalità ed all'immagine poiché è stata lasciata sostanzialmente inattiva.
35. Fino al settembre 2018 la ricorrente ha percepito una retribuzione lorda mensile di € 10.863,69 Dalla nomina del dott. Santoro, invece, la dott.ssa Ferrara percepisce una somma lorda mensile di €

5.098,95, con una perdita mensile di € 5.764,94 ed annua di € 69.179,60, pari al del 53%. (doc. 15 buste paga aprile 2018 e ottobre 2018).

36. Pertanto, fino al raggiungimento del requisito anagrafico (65 anni di età) oltre il quale non potrà più rimanere in servizio, la dott.ssa Ferrara subirà un danno quantificabile, al netto delle rivalutazioni monetarie, in € 5.764,94 per ciascuno dei 40 mesi mancanti al 31 gennaio 2022 (compimento dei 65 anni), e quindi pari a € 230.597,60.
37. Inoltre, come detto, la perdita di una rilevante quota della retribuzione si ripercuoterà inevitabilmente sulla futura pensione, con una perdita stimabile in € 13.086,50 annui, calcolati sulla base dell'estratto contributivo, ipotizzando un tasso di inflazione per il 2018 e gli anni successivi pari allo 0%. Conseguentemente, il danno per le minori prestazioni pensionistiche, calcolato come valore attuale medio determinato sulla base delle ultime proiezioni demografiche dell'ISTAT ed ipotizzando un tasso di sconto reale dell'1,5% annuo, risulta pari a € 249.790,04.
38. La dott.ssa Ferrara, infatti, avendo maturato 18 anni di anzianità nel 1995, avrà una pensione calcolata sulla base delle ultime retribuzioni. Conseguentemente la perdita economica degli ultimi anni è destinata a produrre un forte impatto sul calcolo della pensione.
39. Inoltre, la perdita dell'indennità di coordinamento, pari ad € 3.264,94 mensili, è destinata a produrre un effetto negativo anche sui trattamenti di liquidazione di fine rapporto e sul capitale riscuotibile dal Fondo Perseo/Sirio a cui la ricorrente ha aderito.
40. In particolare a moneta costante 2018 (tasso inflazione=0%) la perdita di retribuzione imponibile per il TFR comporterà una riduzione del TFR di € 6.616,73 ed una perdita del capitale relativo al Fondo Perseo/Sirio di € 5.446,79 (comprensivo del 2,0% della

retribuzione imponibile per il tfr), calcolato con un tasso di inflazione pari allo zero ed un tasso di rendimento reale del 2% annuo come indicato dalla Covip.

41. Pertanto, sommando la perdita retributiva (€ 230.597,60), la perdita sulla liquidazione del TFS e sul capitale del Fondo PerseoSirio (€12.063,52) e la perdita pensionistica (€ 249.792,04), avremo il valore complessivo del danno patrimoniale che la mancata riattribuzione dell'incarico cagiona alla dott.ssa Cinzia Ferrara, quantificabile in **€ 492.451,16**.

42. Tranne la dott.ssa Cinzia Ferrara, tutti gli altri Coordinatori Generali delle aree professionali (legale e medico) il cui incarico era scaduto, sono stati riconfermati nel proprio ruolo.

* * *

Orbene la determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 con cui è stato adottato il Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012, la determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 con cui il Presidente dell'I.N.P.S. ha adottato i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi e la determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 con cui il Presidente dell'I.N.P.S. ha conferito l'incarico di Coordinamento generale dell'Area professionale statistico attuariale al dott. Gianfranco Santoro, sono illegittimi e vengono pertanto impugnati dalla dott.ssa Cinzia Ferrara per i seguenti

M O T I V I

I.- Illegittimità dell'atto di nomina del dott. Gianfranco Santoro disposta con la Determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 per violazione criteri di scelta adottati con la Determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; Illogicità manifesta; Contraddittorietà.

Come esposto nelle premesse in fatto, con la determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, l'INPS si è dotato dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento dell'Area dei professionisti

e dell'Area medica che così prevede:

“[...]

3. Il conferimento ai professionisti dipendenti dell'Istituto degli incarichi di coordinamento viene effettuato avendo cura di **garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, di coordinamento e relazionali, con riguardo alle caratteristiche dell'incarico da assegnare e ai risultati da conseguire, secondo le specifiche e peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, tenendo conto, ove possibile, della eventuale disponibilità manifestata al riguardo dai professionisti stessi nonché del principio di rotazione degli incarichi**, come disciplinato dalle disposizioni dell'Istituto.

4. Tutti gli incarichi di coordinamento sono conferiti ai professionisti a tempo determinato e possono essere riattribuiti nel rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento di rotazione degli incarichi. La durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La predetta durata può essere inferiore alla durata minima se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In caso di primo conferimento ad un professionista di incarico di coordinamento, la durata dell'incarico pari alla durata minima.

[...]

7. Il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti avviene, nel rispetto della normativa vigente, in base ai seguenti criteri generali:

- a) *natura e caratteristiche dell'incarico da assegnare e degli obiettivi assegnati alla struttura cui attiene l'incarico;*
- b) *complessità della struttura o dell'incarico interessato;*
- c) *attitudini, anche relazionali, e competenza professionale, capacità organizzative e di coordinamento del singolo professionista e percorso formativo dell'interessato rilevati dal “curriculum vitae”;*
- d) *attività svolta in precedenza e relativa valutazione della performance organizzativa ed individuale;*
- e) *specifiche competenze possedute;*
- f) *collegialità dell'esame delle candidature presentate;*
- g) *rotazione degli incarichi, come disciplinata dalle disposizioni dell'Istituto, la cui piena applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione (ex art. 1 comma 4, lett. E) della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità. Il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento dell'amministrazione;*
- h) *particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.*

[...]

9. Gli incarichi di coordinamento ai professionisti dell'Istituto sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:

a) il Direttore centrale Risorse Umane, al verificarsi della scadenza o decadenza, di cui al precedente punto 5, di uno o più incarichi di coordinamento o di altra posizione organizzativa nonché dell'atto dell'eventuale istituzione di una nuova posizione – su indicazione dei competenti Organi dell'Istituto – procede alla pubblicazione sulla intranet dell'Istituto, dell'interpello relativo all'attribuzione dell'incarico di coordinamento o di altra posizione organizzativa, indicando tutte le informazioni relative allo stesso nonché i requisiti professionali richiesti;

b) l'Istituto può avviare la procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico/incarichi anche prima del verificarsi della scadenza, al fine di assicurare continuità nella copertura dei medesimi incarichi;

c) i soggetti interessati inviano una manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità indicate nell'interpello, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso, allegando all'istanza, copia del curriculum nonché una relazione in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere;

d) alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale delle Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmessi dai partecipanti ed entro tre giorni lavorativi, invia, al fine dell'espletamento della procedura comparativa, tutta la documentazione:

1. per il conferimento degli incarichi di Coordinatore generale, a una Commissione composta da tre membri, nominata dal Presidente secondo quanto indicato alla successiva lettera e);

[...]

e) la Commissione di cui alla lettera d) punto 1, è composta da tre membri esterni di cui due designati dal Presidente e uno dal Direttore generale e individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale [...]

[...]

g) la Commissione, di cui alla precedente lettera e), esamina le candidature trasmesse dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, individua una rosa di candidati non inferiore a tre per l'incarico di coordinamento oggetto dell'interpello, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito la proposta, e del Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico. L'individuazione della rosa di candidati ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa ai predetti Organi;

[...]

10. All'interpello possono partecipare i professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

a) per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale:

- almeno 12 anni di effettivo esercizio nella qualifica;

- titolarità, comunque attribuita, per almeno 4 anni, di un incarico di coordinamento centrale o a valenza regionale o metropolitana;
- collocazione nella seconda fascia funzionale se oggetto dell'interpello è l'incarico di Coordinatore generale dell'Area medica;
[...]"

Ebbene, nonostante il chiaro ed inequivoco tenore letterale del punto 9, lettera g) della determinazione citata, nella parte in cui demanda alla Commissione di esperti l'individuazione di una rosa di candidati nel cui ambito, poi, deve essere individuato dagli Organi amministrativi il candidato alla nomina, del tutto incomprensibilmente ed illegittimamente il Direttore Generale, prima, ed il Presidente, poi, erroneamente interpretando il citato criterio, hanno ritenuto di poter scegliere al di fuori della terna dei professionisti selezionati dagli esperti.

Nella determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, infatti, così si legge:

"[...] Considerato che l'attività della Commissione ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa al Direttore generale, che formula la proposta e al Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico;

preso atto, pertanto, dell'opportunità – in considerazione dell'esiguità del numero di candidature pervenute – di integrare l'istruttoria effettuata dalla Commissione, procedendo alla valutazione dei curricula e delle relazioni motivazionali, nonché di tutta la documentazione trasmessa dalla Direzione centrale Risorse umane, afferente a tutti i cinque candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di Coordinatore generale statistico attuariale".

Ma tale lettura dei criteri di selezione è assolutamente erronea poiché, là dove la determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 afferma che **"L'individuazione della rosa di candidati ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa ai predetti Organi"** deve essere intesa unicamente nel senso che la Commissione di esperti non deve elaborare una graduatoria di nomi tale da vincolare il Direttore ed il Presidente a nominare il primo classificato, ma semplicemente deve individuare quei soggetti (in numero non inferiore a tre) che in base ai criteri prestabiliti abbiano le caratteristiche tali per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore Generale. Sarà poi l'Organo amministrativo a decidere, in maniera

discrezionale, a quale soggetto, tra quelli individuati dalla Commissione tecnica, conferire l'incarico.

D'altronde, nel nostro ordinamento tutte le volte in cui la procedura selettiva è demandata ad una Commissione di esperti chiamata ad individuare una rosa di candidati, tale *modus operandi* è concepito proprio per circoscrivere l'ambito di operatività del potere discrezionale che l'organo amministrativo esercita nel momento in cui è chiamato a conferire un incarico che, altrimenti, perde qualsiasi connotato di imparzialità e trasparenza e finisce per essere puro arbitrio. Ciò è quanto avviene, ad esempio, nella procedura di nomina del Direttore Generale delle ASL da parte del Presidente della Giunta Regionale ove quest'ultimo è chiamato a conferire l'incarico ad uno dei soggetti previamente selezionati da una Commissione di esperti, in grado di garantire imparzialità e trasparenza, a tutela del buon andamento.

Per le ragioni anzidette, dunque, si chiede l'annullamento della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 con cui il Presidente dell'INPS ha nominato il dott. Santoro Coordinatore Generale statistico attuariale, nonostante tale professionista non fosse nella rosa dei candidati individuati dalla Commissione tecnica di esperti all'esito della selezione svolta, come riconosciuto dallo stesso Istituto, sulla base dei criteri individuati dalla determinazione n. 33 del 5 aprile 2018.

* * *

II.- Illegittimità dell'atto di nomina del dott. Santoro disposta con la Determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, nonché della Determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 con cui sono stati definiti i criteri di scelta, per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, del Regolamento in materia di rotazione del personale adottato con la Determinazione n. 26 del 20 marzo 2018, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 33 del CCNL dell'Area VI della Dirigenza degli Enti Pubblici non economici e delle Agenzie Fiscali del 21 luglio 2010; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; Illogicità manifesta;

Contraddittorietà.

Ovemai si dovesse ritenere che la nomina del dott. Santoro non sia viziata per le ragioni anzidette, comunque la stessa deve essere annullata poiché disposta in virtù di un atto parimenti viziato.

Difatti, se si volesse ritenere, come ha fatto l'INPS, che la dichiarata natura istruttoria dell'attività demandata alla Commissione di esperti non sia idonea a circoscrivere l'ambito di discrezionalità degli organi amministrativi, verrebbe meno la garanzia di massima trasparenza che il criterio di collegialità nell'esame delle candidature deve assicurare (come affermato nelle premesse della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018), dando ingresso, di fatto, alla possibilità che l'organo amministrativo possa esercitare abusivamente il proprio potere discrezionale al punto tale da conferire l'incarico anche a soggetti che, per non essere inclusi nella rosa, evidentemente sono privi delle caratteristiche professionali e tecniche necessarie a ricoprire il ruolo, in spregio al principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica amministrazione.

Conseguentemente, la determinazione n. 33 del 2018 risulterebbe palesemente illegittima per violazione di legge, tra cui l'art. 33 e ss. del CCNL del 21 luglio 2010 dell'Area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, tutt'ora vigente, nella parte in cui assoggetta la nomina da parte dell'organo amministrativo alla necessaria procedura selettiva.

Il citato art. 33, infatti, dopo aver precisato al comma 1 che gli incarichi di coordinamento generale - aventi ad oggetto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo - non danno luogo a sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri professionisti, sono di natura temporanea e sono revocabili anche prima della scadenza, al comma 2 così dispone:

“Gli incarichi di coordinamento generale sono conferiti, per ciascuna area professionale, mediante specifica procedura selettiva. Gli enti, in

*relazione alle esigenze connesse alla propria organizzazione generale e all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale, definiscono, con gli atti previsti dai propri ordinamenti, i requisiti, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento della **procedura selettiva** nonché i criteri per la determinazione della durata degli incarichi di coordinamento generale nonché quelli per la revoca, anche anticipata, degli stessi”.*

Pertanto, se da un lato il CCNL devolve allo stesso ente la scelta dei criteri, dei contenuti e delle modalità di svolgimento della “**specificata procedura selettiva**”, dall’altro in ogni caso richiede che la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di Coordinatore generale avvenga all’esito di una “procedura selettiva” basata su criteri oggettivi e predeterminati, realmente idonei a consentire una comparazione ed una valutazione tra le diverse candidature.

Ebbene, nel nostro caso, se il compito affidato alla Commissione di esperti dalla determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, non fosse, come prospetta l’INPS, in alcun modo idoneo a circoscrivere l’ambito di discrezionalità dell’organo amministrativo, si finirebbe per sottrarre la nomina del Coordinatore Generale a quella necessaria “procedura selettiva” che l’ordinamento pone quale requisito di legittimità al fine di garantire effettività ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza ex art. 97 Cost..

Infatti, ammettendo che la scelta del professionista possa essere effettuata anche al di fuori della rosa di candidati dal Direttore Generale e dal Presidente, organi privi di quella specifica competenza professionale e comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale, si finirebbe per sottrarre il conferimento dell’incarico di Coordinatore Generale a quel procedimento selettivo richiesto dall’ordinamento e basato su criteri oggettivi e predeterminati, delegando all’organo amministrativo una valutazione assolutamente “discrezionale” e soggettiva.

Ciò è quanto accaduto nel caso di specie ove il dott. Santoro, pur

avendo partecipato alla selezione, non era stato incluso dalla Commissione di esperti nella rosa di candidati poiché evidentemente il suo percorso professionale non era in linea con i criteri selettivi di cui si è dotato l'Istituto e, ciononostante, è stato egualmente nominato Coordinatore Generale per volontà del Direttore e del Presidente.

Né si potrebbe legittimare l'operato dell'INPS sostenendo che l'incarico di Coordinatore Generale avrebbe "natura fiduciaria", poiché tale tesi sarebbe assolutamente erronea.

Il CCNL, infatti, dedica ai professionisti, tra cui gli statistici-attuariali, un'apposita sezione proprio per mettere in risalto le peculiarità dell'attività dagli stessi espletata in favore dell'ente. L'art. 78 del CCNL dell'Area VI della Dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali precisa infatti che *"La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza"* (co. 5) e che *"L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità."* (co. 6). Semplicemente *"i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata"* (co. 10).

I professionisti – tra cui non esiste rapporto gerarchico - si caratterizzano per la spiccata autonomia ed indipendenza rispetto alla

struttura organizzativa dell'ente presso cui prestano la propria attività professionale. In particolare gli statistici attuariali svolgono una funzione di controllo sull'andamento della spesa previdenziale e dunque sulla stessa gestione operata dai vertici dell'INPS. Pertanto debbono essere professionisti che rispondono esclusivamente alla loro responsabilità professionale e deontologica e non hanno un ruolo di collaborazione fiduciaria con il vertice politico alla elaborazione dei programmi e strategie politico-gestionali dell'Istituto.

Peraltro, che l'incarico di Coordinatore Generale non abbia carattere fiduciario emerge dalla stessa disciplina collettiva che, diversamente da quanto accade per gli incarichi dirigenziali, assoggetta l'individuazione del professionista idoneo a ricoprire l'incarico di Coordinatore generale ad un'apposita "selezione", demandando all'Ente l'individuazione dei requisiti, dei criteri, dei contenuti e delle modalità di svolgimento della selezione medesima.

Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, la determinazione n. 33 del 5 aprile 2018, nella parte in cui demanda al Direttore Generale ed al Presidente dell'INPS la scelta del Coordinatore Generale Statistico Attuariale, autorizzandoli a procedere anche al di fuori della rosa di candidati proposta dalla Commissione di esperti, è illegittima e per tale motivo merita di essere annullata.

* * *

III.- Illegittimità dell'atto di nomina del dott. Santoro disposta con la Determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 per violazione del Regolamento in materia di rotazione del personale adottato con la Determinazione n. 26 del 20 marzo 2018, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché degli artt. 3 e 97 Cost.; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; Illogicità manifesta; Contraddittorietà.

Come visto, nell'atto di nomina del dott. Santoro si legge che la scelta di esaminare anche le posizioni di candidati esterni alla rosa individuata dalla Commissione di esperti discende anche dal fatto che

“l’art. 8 del “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”, di cui alla determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, stabilisce, in via generale, che la rotazione del professionista statistico attuariale titolare di un incarico di coordinamento avviene al termine dell’incarico e che è possibile riattribuire, per una sola volta, l’incarico già ricoperto al medesimo titolare laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di incarico, esigenze che nel caso di specie, non si ravvisano come sussistenti”.

Così facendo il Direttore Generale ed il Presidente hanno finito per far assurgere il criterio della rotazione a criterio prevalente nella selezione del candidato alla copertura del ruolo di Coordinatore Generale, nonostante tale prevalenza sia assolutamente estranea sia alla legge 190/2012 che al Regolamento in materia di rotazione di cui alla determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 che, infatti, afferma che *“Si assume quale presupposto fondamentale il principio per il quale la rotazione non può implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie”* (art. 2, comma 2, del Regolamento); che *“la maggiore o minore ampiezza dei poteri e compiti assegnati e/o la maggiore o minore fungibilità del ruolo ricoperto determinano una maggiore o minore necessità di rotazione”* (art. 2, comma 5) e che *“La rotazione si pone in un rapporto di complementarietà sia rispetto alle altre misure di prevenzione della corruzione, sia rispetto al sistema di “gestione del rischio corruzione””* (art. 2, comma 7).

Lo stesso Regolamento dell’INPS, dunque, chiaramente afferma che il criterio della rotazione innanzitutto non può prevalere a detrimento del merito al punto da privilegiare un soggetto privo delle necessarie competenze ad uno che, invece, abbia dato prova di possedere particolari capacità professionali necessarie a garantire l’efficienza dell’ente; che in ogni caso la rotazione è direttamente proporzionale all’ampiezza dei poteri e dei compiti ed alla fungibilità dei ruoli; infine che la rotazione deve

intendersi quale misura complementare ad altre nella gestione del rischio corruzione.

A tali principi di carattere generale fa espresso rinvio il comma 1 dell'art. 8 del Regolamento che detta la disciplina della "*Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento statistico-attuariale*". Conseguentemente, non sussistendo valide ragioni ostantive alla riattribuzione dell'incarico alla dott.ssa Cinzia Ferrara, che a differenza del dott. Santoro faceva parte della rosa di candidati individuati dalla Commissione esaminatrice, si deve concludere che la determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, con cui è stato nominato Coordinatore Generale dell'Area statistico attuariale il dott. Santoro, è illegittima anche nella parte in cui l'INPS ha affermato che "*la rotazione del professionista statistico attuariale titolare di un incarico di coordinamento avviene al termine dell'incarico*", attribuendo alla rotazione carattere prevalente, a prescindere dalla natura tecnica dell'incarico e da una valutazione specifica sull'effettivo rischio di corruzione, che nel caso del servizio statistico attuariale è pari a zero, tant'è che tale servizio non è nemmeno menzionato nel Piano Anticorruzione.

* * *

IV.- Illegittimità dell'atto di nomina del dott. Santoro disposta con la Determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 e dell'art. 8 del Regolamento in materia di rotazione del personale adottato con la Determinazione n. 26 del 20 marzo 2018, per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché degli artt. 3 e 97 Cost.; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; Illogicità manifesta; Contraddittorietà.

Come detto l'art. 8 del Regolamento, dopo aver fatto espresso rinvio ai principi di carattere generale in materia di rotazione enunciati dall'art. 2, disciplina la rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento statistico-attuariale nei seguenti termini:

"1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione del professionista statistico-attuariale, titolare

dell'incarico di coordinamento generale o centrale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

2. Il criterio per la rotazione del titolare dell'incarico di cui al presente articolo è di tipo funzionale secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 6.

3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell'Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell'ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione.

4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

5. Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto in sede di procedura per il conferimento egli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico darà comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi.

6. L'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti dalle disposizioni dell'Istituto”.

Orbene, se è vero che con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 gli enti sono stati obbligati a dotarsi di misure idonee a contrastare il rischio di corruzione da parte del proprio personale nell'esercizio delle funzioni, è pur vero che la rotazione non può considerarsi criterio prevalente rispetto a quello meritocratico, soprattutto quando il rischio di corruzione sia basso o addirittura nullo, come nel caso di specie.

Pertanto, qualora l'art. 8 venga interpretato nel senso proposto dall'INPS e cioè come norma che prevede il criterio di rotazione quale criterio prevalente rispetto al merito, necessariamente tale disposizione dovrebbe ritenersi viziata per violazione della stessa legge anticorruzione.

La legge 190/2012, infatti, individua la rotazione quale criterio che necessariamente deve contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua

funzionalità) con i diritti individuali dei dipendenti, a maggior ragione se trattasi di personale con spiccate competenze tecniche.

Se, infatti, la legge prevede la rotazione come misura ordinaria, con efficacia preventiva, da utilizzarsi nei confronti del personale che opera in contesti particolarmente esposti a rischio, lo stesso non può valere per il personale cui siano affidati compiti di natura tecnica, tant'è che in più occasioni la stessa ANAC ha affermato che “La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”.

Conseguentemente là dove l'art. 8 prevede che la riattribuzione dell'incarico possa essere disposta soltanto in caso di motivate esigenze organizzative e/o funzionali, dovendo, altrimenti, procedere alla rotazione del titolare il cui incarico sia scaduto, tale norma finisce per eleggere illegittimamente a criterio esclusivo in materia di conferimento di incarichi quello che, in realtà, è previsto, anche nei principi generali, quale criterio complementare rispetto ad altri, destinato a prevalere soltanto in ipotesi elevato rischio di corruzione, rischio completamente assente nel settore statistico attuariale.

Inoltre tale norma è altresì illegittima, priva di logicità e coerenza con il sistema, nella misura in cui impone la rotazione del titolare del Coordinamento Generale statistico attuariale, nonostante tale soggetto, per le specifiche competenze squisitamente tecniche, di fatto non possa ruotare con altri incarichi di pari livello. Il Coordinatore Generale statistico attuariale, infatti, non può ricoprire altro incarico di Coordinamento Generale, non avendo competenze legali, mediche ovvero tecnico-edilizie.

È chiaro, dunque, che così inteso, l'art. 8 finisce per attuare non una

rotazione tra gli incarichi, appunto impossibile per mancanza di competenze tecniche, bensì una rotazione tra persone nel ricoprire uno stesso incarico, di fatto penalizzando il professionista che pur potendo ottenere una riattribuzione dell'incarico si vede negare tale possibilità soltanto in nome di un criterio di rotazione applicato in maniera indiscriminata a prescindere dall'effettivo rischio di corruzione. Difatti, se in ipotesi di elevato rischio di corruzione è legittimo che l'ente, all'esito di un bilanciamento tra l'interesse dell'amministrazione al prestigio, all'imparzialità ed alla funzionalità ed i diritti individuali dei dipendenti, faccia prevalere il primo con conseguente rotazione del titolare dell'incarico, la rotazione diventa criterio illegittimo ed irragionevole là dove non ci sia alcun rischio di corruzione. È chiaro, infatti, che ogniqualvolta manchi la possibilità di attuare una rotazione tra incarichi, come nel caso di specie, non si può dare luogo a misure di rotazione se queste finiscono per sottrarre competenze professionali e specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, a maggior ragione se il rischio di corruzione sia addirittura era inesistente.

Anche sotto questo profilo, dunque, si chiede l'annullamento della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 e dell'art. 8 del Regolamento, là dove individuano la rotazione come il criterio prevalente rispetto alla riattribuzione dell'incarico prevista, invece, a garanzia dell'efficienza, della continuità e della salvaguardia delle competenze.

* * *

V.- Illegittimità dell'atto di nomina del dott. Santoro disposta con la Determinazione n. 116 del 19 settembre 2018 eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta; contraddittorietà; difetto di istruttoria e motivazione; Violazione dell'art. 33 del CCNL dell'area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, Del Regolamento in materia di Rotazione del Personale adottato con Determinazione n. 26 del 20 marzo 2018 e dell'art. 97, comma 1, Cost..

Oltre che per le ragioni anzidette la determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, con cui è stata disposta la nomina del dott. Santoro, è illegittima e merita di essere annullata anche perché l'incarico è stato conferito in mancanza dei requisiti previsti dall'ente stesso al fine della nomina a Coordinatore Generale statistico attuariale.

Infatti il dott. Santoro è stato nominato Coordinatore Generale statistico attuariale nonostante la Commissione di esperti "*All'esito della disamina dei curricula e delle relazioni sintetiche presentate dai candidati, valutati nel loro complesso e correlati a consolidate esperienze professionali ed inerenti a specifiche competenze possedute, ai risultati conseguiti nell'attività in precedenza svolta nonché alla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica*", non lo abbia inserito nella rosa di tre candidati da sottoporre al Direttore per la nomina da parte del Presidente.

In buona sostanza, il Direttore Generale, nonostante la Commissione di esperti avesse escluso il dott. Santoro dalla terna, ha sorprendentemente ritenuto di dover valutare nuovamente tutti i curricula e, pur non avendo una specifica competenza tecnica in materia, ha incomprensibilmente così affermato:

“Tenuto conto che l'attività svolta dalla Commissione ha valenza istruttoria, non vincolando la valutazione rimessa al Direttore generale, che formula la proposta, e al Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico e anche in considerazione dell'esiguità del numero di candidature pervenute, pari a cinque, la scrivente ha ritenuto di integrare l'istruttoria predetta, esaminando i curricula professionali e le relazioni presentate da tutti i candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico oggetto di interpello.

Sono stati, quindi, valutati i curricula professionali e le relazioni sintetiche presentate dai candidati sulla base di quanto indicato al punto 7 dei citati “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica”, con particolare riferimento alle consolidate e qualificanti esperienze professionali inerenti a specifiche competenze possedute.

Si è, altresì, tenuto conto che l'art. 8 del “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”, di cui alla determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, stabilisce, in via generale, che la rotazione del professionista statistico attuariale titolare di

un incarico di coordinamento avviene al termine dell'incarico e che è possibile riattribuire, per una sola volta, l'incarico già ricoperto al medesimo titolare laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di incarico, esigenze che nel caso di specie, non si ravvisano come sussistenti.

Ciò anche in considerazione che l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa di settore è garantita dalla permanenza degli incarichi di coordinamento, sottostanti al Coordinamento generale, fino ad ottobre 2021, atteso il conferimento degli incarichi ai coordinatori centrali statistico attuariali fino alla suddetta data.

All'esito del suddetto esame, si è ritenuto che il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di Coordinatore generale dell'Area statistico attuariale sia il dott. Gianfranco Santoro, il cui percorso professionale evidenzia un'ampia esperienza acquisita in ambiti rilevanti sotto il profilo istituzionale con particolare riferimento alla previdenza e al mercato del lavoro, materie per le quali ha contribuito sotto il profilo tecnico – professionale anche alla predisposizione di recenti ed importanti interventi normativi in collaborazione – tra l'altro – con i Ministeri vigilanti, ISTAT e Ragioneria generale dello Stato.

Tale ampia esperienza è stata dallo stesso acquisita sia come referente tecnico per la valutazione degli effetti finanziari di diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito, sia come componente – in qualità di esperto in materia previdenziale – del nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale contesto emerge anche il contributo innovativo apportato dal dott. Santoro nell'ambito della gestione dei processi amministrativi mediante l'utilizzazione delle tecniche statistiche di data mining che hanno consentito all'Istituto non solo di conseguire risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia ma anche di investire nell'attivazione di un progetto di business intelligence in tema di legalità e frodi.

Il dott. Gianfranco Santoro, inoltre, in sede di valutazione della performance individuale relativa agli incarichi di coordinamento precedentemente attribuiti al medesimo, calcolata ai fini della retribuzione di risultato, con particolare riferimento alla capacità d'integrazione con il contesto lavorativo di riferimento anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative, ha sempre conseguito il punteggio massimo previsto” (cfr. doc. 10).

Orbene, premesso che davvero non si comprende come il Direttore Generale possa aver ritenuto di dover espletare nuovamente l'istruttoria – ma tale profilo è stato già censurato nei punti che precedono – se non per favorire la nomina di un soggetto che era rimasto fuori dalla terna, in ogni caso la nomina del dott. Santoro è illegittima poiché, diversamente da

quanto si legge nella proposta del Direttore e nella conseguente determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, pur essendo un valido professionista statistico-attuariale, non può vantare esperienze professionali e scientifiche tali da ricoprire l'incarico conferitogli.

Infatti, per quanto riguarda l'esperienza maturata dal dott. Santoro *“sia come referente tecnico per la valutazione degli effetti finanziari di diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito sia come componente - in qualità di esperto in materia previdenziale – del nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento al tratteggio delle politiche previdenziali e del mercato del lavoro”*, si osserva che, come dimostrato dalle firme degli attuari sulle relazioni tecniche inviate ai Ministeri competenti nonché allo stesso nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Santoro ha una scarsa esperienza in tema di valutazione degli effetti finanziari delle diverse misure legislative in materia pensionistica, di politiche attive del lavoro e di tutela del reddito, occupandosi essenzialmente dalla predisposizione di alcuni Osservatori Statistici (cassa integrazione guadagni, redditi d'inclusione, prestazioni per la famiglia, malattia) e solo occasionalmente di stime.

In particolare, in ambito pensionistico, ha effettuato, essenzialmente, soltanto le valutazioni relative alle cosiddette salvaguardie, senza nemmeno curare le stime delle recenti politiche attive sul lavoro quali ad esempio gli esoneri contributivi triennali (legge 23 dicembre 2014 n.190), biennali (legge 28 dicembre 2015 n.208) e dell'ultima Legge di Bilancio, il cui impatto finanziario è stato valutato dalla ricorrente e dalla dott.ssa Leda Accosta.

Pur essendo membro del Nucleo tecnico di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risulta che il dott. Santoro abbia curato le stime degli effetti finanziari, richieste tutte inviate alla dott.ssa Ferrara e/o al Coordinamento Statistico

attuariale, tranne la valutazione relativa alla cosiddetta VIII salvaguardia e la stima dell'assegno di ricolazione del tutto marginali rispetto alle valutazioni effettuate in materia pensionistica (ape sociale, precoci, esoneri contributivi ecc.). Le altre stime sono state, invece, curate da altri professionisti tra cui la ricorrente che ha predisposto le valutazioni relative alle modifiche della 14^aesima e ha valutato insieme alla dott.ssa Accosta gli esoneri contributivi per le nuove assunzioni.

Di contro è proprio la dott.ssa Ferrara ad aver partecipato in prima persona a numerose riunioni con la Ragioneria Generale dello Stato, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con lo stesso Nucleo tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di fornire un adeguato supporto tecnico-normativo in campo previdenziale e pensionistico, vista anche l'esperienza maturata nella predisposizione delle principali riforme pensionistiche previdenziali ed assistenziali, come dimostrato nel curriculum vitae.

Diversamente da quanto si legge nella determinazione impugnata, dunque, le valutazioni relative alle principali modifiche normative nel campo pensionistico degli ultimi anni (quali l'ape social), i costi per l'introduzione dei pensionamenti dei cosiddetti lavoratori precoci e la proroga dell'opzione donna, sono state effettuate essenzialmente dal dott. Stefano Leoni, dal dott. Marco Corsaletti e dal dott. Angelo Manna, tranne alcune riguardanti la parte dei dipendenti pubblici che sono state valutate dal dott. Longo, dalla dott.ssa Leonardi e dalla dott.ssa Cinardi, al pari delle valutazioni sull'introduzione di quota 100; le valutazioni dei costi degli esoneri contributivi, proposti nelle ultime Leggi di Stabilità, sono state effettuate dalla dott.ssa Ferrara, dalla dott.ssa Leda Accosta e dalla dott.ssa De Paolis.

Per quanto riguarda *“il progetto del business intelligence in tema di legalità e frodi”*, si osserva che allo stesso, oltre al dott. Santoro, partecipano anche la dott.ssa Leda Accosta, il dott. Angelo Manna e il dott. Giulio Mattioni.

Quanto detto, dunque, conferma che il dott. Santoro, pur essendo un valido professionista, non poteva essere preferito alla dott.ssa Ferrara mentre alla ricorrente, non essendoci alcuna ragione che imponesse la sua rotazione per i motivi esposti ai punti che precedono doveva essere riattribuito l'incarico di Coordinatore Generale statistico attuariale.

*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 DEL D.LGS. 104/2010

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* sia consentito rinviare a quanto già ampiamente dedotto nei punti che precedono, mentre sotto il profilo del *periculum in mora* si rileva che, pur potendo agire con domanda risarcitoria, tale azione non sarebbe idonea a tutelare né il patrimonio professionale della dott.ssa Ferrara che, nelle more della decisione sul merito, verrebbe gravemente leso a causa del mancato esercizio delle proprie competenze tecnico professionali di alto livello ad oggi acquisite, né l'immagine e la dignità della ricorrente.

La dott.ssa Ferrara, infatti, oggi si trova priva di qualsiasi incarico e sostanzialmente inattiva dopo aver ricoperto negli ultimi 4 anni il ruolo di Coordinatore Generale dell'area statistico attuariale in forza del quale ha potuto esprimere le proprie competenze nei più importanti tavoli istituzionali ed è stata coinvolta nelle valutazioni delle più importanti misure statistico-attuariali che hanno interessato il nostro Paese.

Parimenti, l'azione risarcitoria esperibile dalla dott.ssa Ferrara, non tutelerebbe neppure l'interesse pubblico dell'INPS al buon andamento nella conduzione degli uffici dell'area statistico attuariale da parte di un soggetto che la Commissione di esperti ha ritenuto più competente di quello che, invece, è stato nominato.

L'accoglimento della domanda cautelare, dunque, oltre a tutelare la professionalità, l'immagine e la dignità della ricorrente, nonché l'interesse dell'Amministrazione al buon andamento nella conduzione dei propri uffici, limiterebbe il rischio per l'ente di essere esposto all'azione di risarcimento del gravissimo danno patrimoniale che il mancato

conferimento dell'incarico ha già determinato in capo alla dott.ssa Ferrara.

La ricorrente, infatti, fino al settembre 2018 ha percepito una retribuzione lorda mensile di € 10.863,69, mentre dal 1° ottobre 2018, a causa della mancata riattribuzione dell'incarico, percepisce una somma lorda mensile di € 5.098,95, con una perdita mensile di € 5.764,94 ed annua di € 69.179,60, pari al del 53%.

Pertanto, considerato che la dott.ssa Ferrara oggi ha 61 anni, la stessa fino a quando non dovrà lasciare il servizio per raggiungimento del requisito anagrafico (65 anni di età), subirà un danno quantificabile, al netto delle rivalutazioni monetarie, in € 5.764,94 per ciascuno dei 40 mesi mancanti al 31 gennaio 2022 (compimento dei 65 anni), e quindi pari a € 230.597,60.

Inoltre, avendo maturato 18 anni di anzianità nel 1995, la perdita retributiva andrà a ripercuotersi anche sul calcolo del futuro trattamento pensionistico, con una perdita stimabile annualmente in € 13.086,50 e, complessivamente, in € 249.790,04.

La perdita dell'indennità di coordinamento pari ad € 3.264,94 mensili, poi, è destinata a produrre un effetto negativo anche sui trattamenti di liquidazione di fine rapporto e sul capitale riscuotibile dal Fondo Perseo/Sirio a cui la ricorrente ha aderito. Infatti, la perdita di retribuzione imponibile per il TFR comporterà una riduzione del TFR di € 6.616,73 ed una perdita del capitale relativo al Fondo PerseoSirio di € 5.446,79.

Pertanto, sommando la perdita retributiva (€ 230.597,60), la perdita sulla liquidazione del TFS e sul capitale del Fondo PerseoSirio (€12.063,52) e la perdita pensionistica (€ 249.792,04), avremo il valore complessivo del danno patrimoniale che la mancata riattribuzione dell'incarico cagiona alla dott.ssa Cinzia Ferrara, quantificabile in **€ 492.451,16.**

Per tutti questi motivi, dunque, si richiede **in via cautelare la sospensione della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018** con cui il dott. Gianfranco Santoro è stato nominato Coordinatore Generale

dell'area statistico-attuariale e, conseguentemente, la riassegnazione di tale incarico alla dott.ssa Cinzia Ferrara per il periodo di *vacatio*, con riconoscimento alla ricorrente delle indennità di coordinamento sino alla definizione del giudizio di merito.

*

Pertanto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, e, in particolare, di tutti quei documenti la cui ostensione è stata illegittimamente negata, la dott.ssa Cinzia Ferrara, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, e, per l'effetto dichiarare il diritto della dott.ssa Cinzia Ferrara alla riattribuzione dell'incarico di Coordinatore Generale statistico-attuariale.

In ogni caso, accertare l'illegittima inosservanza da parte dell'INPS dell'obbligo di consegnare, nei termini di legge, tutti i documenti richiesti dalla dott.ssa Cinzia Ferrara con l'istanza di accesso agli atti presentata in data 1° ottobre 2018 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno cagionato dall'omessa ostensione degli atti del procedimento di nomina del dott. Gianfranco Santoro quale Coordinatore Generale del Coordinamento statistico attuariale, disposto con la determinazione presidenziale n. 116 del 19 settembre 2018.

Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

1. determinazione n. 26 del 20.3.2018;
2. determinazione n. 33 del 5.4.2018;

3. determinazione presidenziale n. 116 del 19.9.2018;
4. determinazione n. 203 del 29.9.2014;
5. Regolamento di Organizzazione INPS;
6. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;
7. interpello per l'incarico di Coordinatore Generale Statistico Attuariale;
8. relazione e CV dott.ssa Cinzia Ferrara presentati per partecipare all'interpello;
9. verbale della seduta della Commissione del 26.7.2018;
10. proposta del Direttore Generale del 14.9.2018;
11. messaggio hermes 0003498 del 25 settembre 2018;
12. istanza di accesso agli atti;
13. comunicazione INPS del 31.10.2018.

In via istruttoria, si richiede che sia ordinata all'INPS l'esibizione di tutti i curricula e di tutte le relazioni individuali presentate dai partecipanti all'interpello per la nomina a Coordinatore Generale statistico attuariale, ed in particolare quelli presentati dal dott. Gianfranco Santoro, nonché di tutti gli altri atti del procedimento che si è concluso con la nomina del dott. Santoro; il verbale della gestione presidenziale del 19 settembre 2018 relativo alla nomina del dott. Gianfranco Santoro; gli eventuali rilievi formulati nel corso della seduta della gestione presidenziale o successivamente dagli Organi di controllo.

Roma, 16 novembre 2018

Prof. Avv. Massimo Pallini

Avv. Silvia Faraci

Avv. Floriana Nasso

Procura alle liti

Io sottoscritta Cinzia Ferrara, informata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in merito alle modalità e finalità di trattamento dei dati forniti in adempimento dell'incarico conferito, delego gli avv.ti prof. Massimo Pallini, Floriana Nasso, e Silvia Faraci, congiuntamente e disgiuntamente, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro l'INPS, conferendo loro ogni potere e facoltà ivi compreso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) quello di nominare Consulenti Tecnici, eleggere domicilio, proporre domande riconvenzionali e/o appelli incidentali, precisare e modificare le domande nonché conciliare e transigere, rinunciare all'azione e/o agli atti di causa, riscuotere ed incassare somme, rilasciare ricevute e quietanzare e fare quant'altro si renda utile o necessario all'espletamento del mandato, ratificandone sin d'ora l'operato.

La presente procura viene conferita anche ai sensi dell'art. 83, I e II comma c.p.c., con facoltà di rappresentare al Giudice i fatti di causa e dare allo Stesso i chiarimenti necessari che fossero richiesti sulla base dei fatti allegati dalle parti in causa.

Ai fini di cui sopra eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Prof. Massimo Pallini in Roma, via M. Prestinari n. 13,

Cinzia Ferrara

La firma è autografa
Prof. Avv. Massimo Pallini

Avv. Floriana Nasso

Avv. Silvia Faraci